



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice designato, dr.ssa Valentina di Leo, nella causa iscritta al n. 10610/2022 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 09/03/2023, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa

T R A

TUFO FERNANDO

avv. Pepe Francesco

ricorrente

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Dirig. Dott.ssa EPISCOPO MARIA AIDA TATIANA

resistente

Oggetto: valutazione servizio militare non in costanza di rapporto nelle graduatorie di istituto di III fascia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. con domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. depositato in data 31/12/2022 TUFO FERNANDO deduceva:

*“1- Il Sig. Tufo presentava, tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione, in data 26.4.2021 domanda (**doc. n. 1**) di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie, per il triennio 2021-2024, del “Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario”, per l'Ambito Territoriale di Foggia, richiedendo la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare svolto dal 15 Febbraio 1994 al 14 Febbraio 1995 (**doc. n. 2**).*

2- L'Ufficio Scolastico di Foggia provvedeva all'inserimento del ricorrente all'interno della rispettiva graduatoria, valutando il servizio militare svolto, non in costanza di nomina, solo 0,6 punti. Come noto infatti, il D.M. attribuisce 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva (o servizio

sostitutivo assimilato) svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva (o servizio sostitutivo assimilato) svolto in costanza di nomina.

3- Nelle predette graduatoria, all'esito dell'attribuzione dei punteggi oggi lo stesso è collocato con il punteggio di 6,90 per il profilo CS - Collaboratore Scolastico (Doc. 3), 8,45 per il profilo AT – Assistente Tecnico e 9,70 per il profilo AA - Assistente Amministrativo (Doc. 4). Gli veniva pertanto riconosciuto, erroneamente, solo il punteggio di 0,6 per il servizio militare svolto non in costanza di nomina”.

Tanto premesso in fatto, richiamati alcuni precedenti giurisprudenziali favorevoli alla sua tesi, il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:

“previo annullamento e/o la disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M 640/2017 e dell’art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, ed di ogni di qualsivoglia altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina,

1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti complessivi 6 computati in virtù del servizio militare svolto e, conseguentemente,

2. accertare e dichiarare l’illegitimità / nullità / inefficacia del provvedimento dei provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie impugnati e delle relative graduatorie per la parte in cui non è stato riconosciuto il diritto del sig. Tufo il maggior punteggio pari a 5,4 punti, (pari alla differenza dei 6 punti effettivamente dovuti e gli 0,6 punti riconosciuti dall’Amministrazione convenuta), per il servizio militare svolto successivamente al conseguimento del titolo necessario per inserimento nelle suddette graduatorie e,

3. conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie fino alla graduatoria 2021/2024

4. condannare le Amministrazioni resistenti a riconoscere ed attribuire il punteggio effettivamente dovuto al ricorrente, pari a punti 15,10 con riferimento al profilo AA (Assistente Amministrativo), punti 12,30 profilo CS (Collaboratore Scolastico) e punti 13,85 con riferimento al profilo AT (Assistente Tecnico), o al diverso punteggio, maggiore o minore ritenuto da Codesto Ecc.mo giudicante, collocando conseguentemente il ricorrente nella relativa posizione di cui alle graduatorie di istituto di terza fascia, ai fini delle assunzioni temporanee e relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per il profilo di appartenenza.

5. ordinare all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il Sig. Fernando Tufo se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2021-2024.

6. con vittoria di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario”.

Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.

La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c..

Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.

1. - Preliminarmente si ritiene che, nella specie, non sussista la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio *“nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nella medesima graduatoria della ricorrente”*, per i quali il ricorrente ha avanzato richiesta di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., valendo il consolidato principio per cui *“la parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare quali siano i litisconsorti pretermessi e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l'integrazione”* (Cass. 18 novembre 2013, n. 25810; Cass. 27 maggio 2009, n. 12346; Cass. 29 maggio 2007, n. 12504; Cass. 16 marzo 2006, n. 5880).

Nel caso di specie, il ricorrente ha solo genericamente indicato l'utilità che intende conseguire con la riformulazione della graduatoria (*“...ai fini delle assunzioni temporanee e relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per il profilo di appartenenza”*), omettendo, altresì, di individuare nello specifico gli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti.

2. - Nel merito, la domanda è fondata.

La questione è stata ripetutamente risolta dalla Corte di cassazione in senso favorevole ai *“precari”* A.T.A..

Si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc la pronuncia del Giudice di legittimità n. 35380/21, invero richiamata anche dalla difesa di parte ricorrente:

“5. Il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 84, collegandosi al precedente art. 81 e, per il suo tramite, al D.L. n. 370 del 1970, art. 3, disciplinava il riconoscimento del servizio militare dopo la assunzione in ruolo.

6. *La relativa disciplina è stata, quindi, sostituita dalla disciplina organica contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, in virtù della disposizione di cui all'art. 676 del medesimo D.Lgs., secondo cui "Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante".*

7. *A tenore del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".*

8. *Il D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".*

9. *Secondo il Ministero, dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dal D.M. n. 44 del 2011, art. 6, comma 2, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.*

10. *Tale interpretazione non è corretta; non è in proposito decisiva l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'art. 2050, riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento; è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.*

11. *Piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2, non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1, si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2, ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost.,*

comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

12. Lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.

13. Non è ipotizzabile, contrariamente a quanto assunto dal MINISTERO ricorrente, alcuna violazione dell'art. 3 Cost., né della direttiva n. 54/2006/CE, per il trattamento deteriore che sarebbe stato riservato alle concorrenti di sesso femminile. Invero le due situazioni non sono comparabili, poiché la lavoratrice di sesso femminile che non svolge servizio di leva può assumere incarichi di insegnamento a tempo determinato e così avanzare nelle graduatorie. La norma mira dunque a rimuovere un pregiudizio per il lavoratore di sesso maschile, che all'epoca delle leva obbligatoria era penalizzato rispetto alle colleghe di sesso femminile, in quanto non poteva svolgere l'attività di insegnamento che consentiva l'avanzamento nelle graduatorie.” (v. nello stesso senso: Cassazione civile sez. lav., 23/11/2021, (ud. 27/10/2021, dep. 23/11/2021), n.36354; Cassazione civile sez. lav., 29/12/2021, (ud. 27/10/2021, dep. 29/12/2021), n.41894; Cassazione civile sez. lav., 16/11/2021, (ud. 30/09/2021, dep. 16/11/2021, n.34686), etc.).

Come precedenti di Sezione favorevoli alla tesi del ricorrente si richiamano, tra le altre, le sentenze n. 4454/2021 (est. dott. Severino Antonucci) e n. 470/2023 (est. dott. Beatrice Notarnicola).

Vanno, quindi, riconosciuti al ricorrente i punti chiesti, non contestati nel *quantum* da parte resistente.

L'esistenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito (v., tra gli altri, i precedenti prodotti dal MIM) e amministrativa (si veda giurisprudenza richiamata nei precedenti di merito prodotti dal MIM) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite di entrambe le fasi, dovendosi precisare, quanto alla domanda cautelare proposta in corso di causa, che, ove vi fosse stata pronuncia, la stessa non sarebbe stata accolta per difetto del *periculum in mora*, apparendo, al riguardo,

significativo (ai fini del giudizio di insussistenza del requisito in discorso) che, a fronte di graduatorie pubblicate il 9.8.2021, il ricorrente ha atteso circa 16 mesi per agire in giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da TUFO FERNANDO nei confronti di MIM MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO con ricorso depositato il 31/12/2022, nella causa iscritta al n. 10610 /2022 R.G.A.C. così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina al Ministero convenuto di riconoscere ed attribuire il punteggio effettivamente dovuto al ricorrente, pari a punti 15,10 con riferimento al profilo AA (Assistente Amministrativo), punti 12,30 profilo CS (Collaboratore Scolastico) e punti 13,85 con riferimento al profilo AT (Assistente Tecnico), collocando conseguentemente il ricorrente nella relativa posizione di cui alle graduatorie di istituto di terza fascia, ai fini delle assunzioni temporanee e relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per il profilo di appartenenza;
- dichiara non luogo a provvedere sulla domanda cautelare;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambe le fasi.

Foggia, 09/03/2023.

Il Giudice

Dott.ssa Valentina di Leo